

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 26 ottobre 2011, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa dei deputati Vietti e Rao, già approvato dalla
Camera dei deputati:*

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare ante-

riormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Art. 2.

1. L’articolo 9-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE